

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1222

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

AMADEI, FIANDROTTI

Presentata il 31 gennaio 1984

Modifiche ed integrazioni alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293, concernente l'organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge raccoglie alcune richieste degne di considerazione della categoria dei rivenditori di generi di monopolio, prospettate dalla Federazione italiana tabacchi in occasione di recenti manifestazioni, convegni ed assemblee.

Con l'articolo 1 si cerca di dare un'interpretazione autentica alla legge 22 febbraio 1983, n. 52, concernente, fra le altre cose, modifiche delle sanzioni per le violazioni al divieto di pubblicità dei prodotti da fumo.

Tale articolo, concepito in modo da escludere pericolose estensioni nell'applicazione della legge derivanti da eccessivo zelo delle autorità competenti nel verbalizzare le sanzioni previste per le violazioni suddette, riguarda tre diversi casi, certamente non compresi fra i comportamenti nei confronti dei quali il legislatore ha inteso statuire una precisa

proibizione e severe sanzioni amministrative in caso di violazione:

a) esposizione di *fac-simili* delle stesse dimensioni dei pacchetti o dei prodotti stessi nelle vetrine;

b) esposizione dei pacchetti di sigarette o di *fac-simili* nel limite massimo delle stesse dimensioni all'interno dei distributori automatici o in prossimità delle pulsantiere;

c) annunci informativi su giornali e riviste non inseriti nei circuiti di normale distribuzione bensì rivolti ed inviati esclusivamente agli operatori commerciali nel settore del tabacco, con particolare riguardo ai rivenditori di generi di monopolio.

Con il primo punto la proposta intende tutelare i gestori delle rivendite garantendo loro il diritto, riconosciuto a tutte

le altre categorie di commercianti, di mostrare i prodotti che sono autorizzati a vendere dall'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato.

Abbiamo parlato di diritto, ma in realtà sarebbe forse più corretto parlare di un vero e proprio obbligo. Infatti il secondo comma dell'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, che costituisce regolamento di esecuzione della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, sulla organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio, impone ai rivenditori di « mantenere una adeguata mostra dei generi di monopolio sia all'interno della rivendita sia nelle vetrine esterne, quando il locale ne sia provvisto ».

Il secondo punto contemplato nell'articolo 1 della proposta di legge discende dalla consapevolezza del legislatore, al momento dell'approvazione della legge 22 febbraio 1983, n. 52, della possibilità di installare i distributori automatici di sigarette, contemplata dall'articolo 20 della legge 8 agosto 1977, n. 556. È pertanto impensabile, quindi, che ai distributori automatici stessi venga negata dal legislatore la facoltà di riprodurre sulla facciata anteriore i pacchetti di sigarette o loro *fac-simili* nel limite delle stesse dimensioni del pacchetto. In tal modo si impedirebbe ai consumatori di operare una scelta e di conseguenza i distributori automatici non avrebbero modo di funzionare e pertanto neppure ragione di esistere.

Le suddette considerazioni si sono rese necessarie per tutelare i rivenditori da un eccesso di zelo di eventuali verbalizzanti, considerato anche il non indifferente ammontare dell'importo delle sanzioni che per tali trasgressioni vengono inflitte, nonché l'elevato costo per l'assistenza professionale nel caso di eventuali ricorsi prodotti dai rivenditori.

Il terzo caso di non perseguibilità previsto dal predetto articolo 1, richiama l'attenzione sulla inserzione di avvisi informativi sui prodotti da fumo sulla stampa di informazione tecnica, legislativa e sindacale della categoria dei rivenditori di generi di monopolio.

È da ricordare che tali pubblicazioni non sono in vendita nelle edicole e quindi non accedono indiscriminatamente al pubblico dei consumatori ma, al contrario, vengono spedite per posta esclusivamente agli operatori del settore, che in tal modo hanno la possibilità di tenersi aggiornati sulle novità e sulle caratteristiche dei prodotti da fumo.

Tali specificazioni in sede di interpretazione autentica potrebbero apparire del tutto superflue considerando che proprio a sostegno di tali tesi il relatore sulla legge 22 febbraio 1983, n. 52, alla Camera dei deputati, onorevole Renzo Patria, ha precisato che « l'attuale informazione, riservata ai periodici destinati agli operatori del settore, è infatti insufficiente per la garanzia del cittadino consumatore, come insufficiente è la semplice esposizione dei prodotti, all'interno e all'esterno delle rivendite, sempre dal punto di vista dell'informazione » postulando quindi non solo il mantenimento dopo l'approvazione della citata legge dell'esposizione dei prodotti e dell'attuale informazione destinata agli operatori del settore, ma persino implicitamente, *de jure condendo*, un allargamento di questa informativa al pubblico dei consumatori, ovviamente quest'ultimo possibile solo nell'ambito della auspicata più organica nuova normativa in materia.

Ancora più esplicite in materia di pubblicazioni di categoria sono le dichiarazioni rese al Senato della Repubblica dal relatore senatore Lai che ha ribadito l'inapplicabilità della normativa in esame alle pubblicazioni tecniche dichiarando che è « altrettanto ovvio che la normativa esistente nell'articolo 8 citato non deve riguardare pubblicazioni specializzate indirizzate alle categorie professionali degli operatori del settore ».

Tali importanti dichiarazioni ed alcune precedenti sentenze della magistratura, pronunciate durante il periodo di vigenza della precedente legge 10 aprile 1962, n. 165, che prevedeva un'identica ipotesi di proibizione variando solo nella determinazione della pena, non hanno tuttavia impedito che lo zelo di verbaliz-

zanti si accanisse contro alcuni periodici di categoria rei solo di svolgere la loro funzione istituzionale d'informazione tecnica e merceologica. Da ciò l'esigenza di una norma di interpretazione autentica che metta fine a questa assurda situazione.

Venendo poi a materie che il legislatore ha invece voluto certamente reprimere sarebbe altresì auspicabile che con un ordine del giorno le Camere richiamasse il Governo — attesa la gravità delle sanzioni amministrative previste — alla opportunità di un esame particolarmente clemente di eventuali violazioni commesse da piccoli rivenditori nella fase di prima attuazione della legge, come ad esempio le esposizioni di piccole decalcomanie riproducenti marchi di sigarette nelle porte a vetri o la vendita di accenditori od altri oggetti caratterizzati industrialmente con il marchio di sigarette estere e nazionali; e ciò anche ai sensi dell'articolo 3, secondo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (errore sul fatto), perseguendo se del caso esclusivamente la responsabilità delle industrie produttrici che invece risulterebbero esenti da ogni verbalizzazione relativamente a tali fatti secondo una strana logica dei verbalizzatori.

La proposta con l'articolo 2 intende elevare, a garanzia degli interessi dell'Azienda dei Monopoli, l'importo minimo della cauzione che più rivenditori debbono prestare collettivamente e solidalmente per poter usufruire della dilazione di pagamento dei generi di monopolio, poiché la fissazione dell'attuale importo minimo — cinque milioni elevati di fatto a dieci dal decreto ministeriale di attuazione — risale ad oltre vent'anni fa. Si rende pertanto necessario un aggiornamento sia al mutato ammontare delle merci trattate sia soprattutto allo sviluppo allora certo imprevedibile che ha avuto questo tipo di operazione.

Ovviamente le proposte stabilisce come uniche forme di garanzia quelle derivanti da apposite cauzioni in numerario, titoli di Stato o buoni postali fruttiferi in quanto ciò appare nell'interesse dello

Stato e oltretutto garantisce all'Azienda autonoma dei Monopoli di Stato l'immediata disponibilità liquida in caso di insolvenza del rivenditore affidato.

L'articolo 3 della proposta istituisce la figura del secondo coadiutore della rivendita, resa indispensabile per la salvaguardia della continuità della gestione familiare della rivendita (tutelata dall'articolo 28 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293) a causa della crescente incidenza di sinistri connessi alla circolazione stradale nei quali non è rara purtroppo la contemporanea dipartita di più persone della medesima famiglia. Il secondo coadiutore è inoltre consigliabile considerato l'interesse dello Stato e dell'Azienda autonoma dei Monopoli di Stato alla continuità delle gestioni, anche in considerazione dei nuovi compiti affidati alle rivendite dallo Stato (esempio gioco del lotto) e della crescente rilevanza dell'attività di rivendita di valori bollati e postali.

La proposta, all'articolo 4, prevede la fissazione al 5 per cento dell'aggio sui francobolli, mentre all'articolo 5 elimina la diminuzione di aggio percentuale prevista al superamento di determinati *plafond* di vendita di valori bollati. Infatti la legge attuale prevede per i valori bollati aggi differenziati a seconda della categoria dei rivenditori (e ciò è inevitabile data la diversa funzione dei vari tipi di rivenditori) e per ciascuna categoria un aggio iniziale fino al raggiungimento di un determinato *plafond*, ed uno minore di là di tale *plafond*. La proposta elimina, a beneficio di tutte le categorie, tale anticommerciale restrizione, che nuoce al buon espletamento del servizio, come del resto già è stato fatto per le provvigioni previste a beneficio delle banche distributrici.

L'innovazione principale introdotta dagli articoli 4 e 5 è tuttavia quella di rendere possibile ai gestori delle rivendite di generi di monopolio di poter disporre di una dotazione di valori bollati e postali senza l'anticipato pagamento del prezzo. Come è noto un sistema analogo è da oltre un ventennio in atto per i generi di monopolio senza che si siano mai regi-

strati inconvenienti di sorta stante la garanzia per l'Amministrazione rappresentata dalla cauzione di cui comunque questa proposta contempla, all'articolo 2, adeguati aggiornamento e ristrutturazione, a maggior tutela degli interessi dello Stato e dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato.

Onorevoli colleghi, poiché riteniamo l'articolato sufficientemente illustrato, ai

proponenti non resta che auspicare una sollecita approvazione del provvedimento.

La presente proposta è conforme, con alcune modifiche ed affinamenti, alla proposta di legge n. 3669 presentata alla Camera dei deputati, nell'VIII legislatura, il 7 ottobre 1982 e decaduta per lo scioglimento delle Camere quando già ne era iniziata, con favorevoli prospettive, la discussione.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1

Il divieto di propaganda pubblicitaria dei prodotti da fumo, previsto dall'articolo 8 del decreto-legge 10 gennaio 1983, n. 4, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 1983, n. 52, non si applica ai seguenti casi:

a) all'esposizione di confezioni di prodotti o di *fac-simili* delle medesime dimensioni di tali confezioni nelle vetrine, negli scaffali e nei banconi delle rivendite di generi di monopolio;

b) all'esposizione di confezioni di sigarette ed altri prodotti da fumo o di loro *fac-simili*, non più grandi dell'originale, all'interno dei distributori automatici di sigarette o in prossimità della pulsantiera per l'ordinazione;

c) alla inserzione di annunci sui prodotti da fumo nella stampa tecnica e sindacale diretta esclusivamente ai rivenditori di generi di monopolio ed agli altri operatori del settore e pertanto non distribuita al pubblico.

ART. 2.

Il secondo e il terzo comma dell'articolo 24 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, come modificato dall'articolo unico della legge 18 febbraio 1963, n. 303, sono sostituiti dai seguenti:

« È facoltà dell'Amministrazione concedere, al rivenditore che ne faccia richiesta, una dilazione al pagamento dei generi di monopolio previa costituzione in numerario, titoli di Stato o buoni postali fruttiferi di una cauzione pari all'importo dei generi prelevati.

La misura della cauzione può essere ridotta fino ad un ventesimo di detto importo ove venga prestata collettivamente e solidalmente da più rivenditori e per un importo minimo di lire un miliardo ».

ART. 3.

Il quarto comma dell'articolo 28 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, è sostituito dal seguente:

« Oltre al coadiutore può essere consentita nella rivendita la presenza di un secondo coadiutore, con i requisiti di cui al secondo comma del presente articolo ed al primo comma dell'articolo 64 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, e di assistenti per il materiale servizio di vendita. Il secondo coadiutore può usufruire della facoltà prevista dal terzo comma del presente articolo e dall'articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, in caso di premorienza o rinuncia del coadiutore. A tal fine si cumulano i periodi di servizio, purché consecutivi, compiuti come coadiutore e come secondo coadiutore ».

ART. 4.

I valori bollati debbono essere pagati dal rivenditore all'atto dell'acquisto, al netto dell'aggio riconosciuto dall'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, come modificato dall'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1982, n. 955, e dall'ultimo comma del presente articolo.

È in facoltà del Ministro delle finanze concedere al rivenditore di generi di monopolio, che ne faccia richiesta, una dotazione di valori bollati adeguata al fabbisogno della rivendita, che il rivenditore si obbliga a restituire in valori od in denaro al termine della sua attività di rivendita di valori bollati, previa costituzione di cauzione pari all'importo dei valori prelevati in numerario, titoli di Stato o buoni postali fruttiferi.

La dotazione è pari alla levata media settimanale aumentata del 20 per cento per i rivenditori siti in comuni dotati di sportello di distribuzione primaria dei

valori, mentre è pari alla levata media mensile aumentata del 20 per cento per i rivenditori siti in altri comuni.

La misura della cauzione prevista al secondo comma del presente articolo è ridotta ad un decimo di detto importo ove venga prestata collettivamente e solidalmente da più rivenditori e per un importo minimo di lire un miliardo; ad un ventesimo di detto importo ove alle condizioni che precedono venga prestata con l'ausilio di ente, società o cooperative fra i rivenditori che operi, nell'ambito delle cauzioni sul prelevamento dei generi di monopolio o dei valori bollati o dei valori postali, da almeno cinque anni senza rilievi da parte delle amministrazioni interessate.

Il Ministro delle finanze, con proprio decreto, è autorizzato ad emanare il relativo regolamento di attuazione.

Le lettere *a)*, *b)* e *c)* del secondo comma dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, come modificato dall'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1982, n. 955, sono sostituite dalle seguenti:

a) rivenditori di generi di monopolio: del 5 per cento;

b) ufficiali giudiziari: dello 0,75 per cento;

c) distributori diversi da quelli di cui alle lettere *a)*, e *b)*: del 2 per cento ».

ART. 5.

I valori postali debbono essere pagati dal rivenditore di generi di monopolio all'atto del prelevamento presso gli uffici postali a ciò incaricati dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, al netto dell'aggio del 5 per cento riconosciuto per l'attività di rivendita.

È in facoltà del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni concedere al rivenditore di generi di monopolio, che ne faccia richiesta, una dotazione di valori postali adeguata al fabbisogno della ri-

vendita, che il rivenditore si obbliga a restituire in valori od in denaro al termine della sua attività di rivendita di valori postali, previa costituzione di cauzione pari all'importo dei valori prelevati in numerario, titoli di Stato o buoni postali fruttiferi.

La dotazione sarà pari alla levata media mensile aumentata del 20 per cento.

La misura della cauzione prevista al secondo comma del presente articolo è ridotta ad un decimo di detto importo ove venga prestata collettivamente e solidalmente da più rivenditori e per un importo minimo di 500 milioni; ad un ventesimo di detto importo ove alle condizioni che precedono venga prestata con l'ausilio di ente, società o cooperativa fra rivenditori che operi, nell'ambito delle cauzioni sul prelevamento dei generi di monopolio o dei valori bollati o dei valori postali, da almeno cinque anni senza rilievi da parte delle amministrazioni interessate.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, con proprio decreto, è autorizzato ad emanare il relativo regolamento di attuazione.